

La Suprema Corte, in una sentenza, si sofferma sui requisiti dell'interesse e del vantaggio

Sanzioni 231 non automatiche

La colpa dell'operation manager non coinvolge la società

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

La colpa dell'operation manager non comporta in automatico la condanna della società: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, sezione quarta, n. 31665 del 2 agosto scorso, con cui la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 non può essere affermata sulla base di una violazione estemporanea da parte di un dirigente, peraltro in distonia con quelle che erano le pacifiche, conosciute e fino a quel momento dallo stesso rispettate disposizioni organizzative. La Suprema Corte ha anche chiarito che i requisiti dell'"interesse" e del "vantaggio", necessari per far scattare la 231, debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti e in stretto collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una colpa di organizzazione, dando così rilevanza anche al carattere sporadico o meno della violazione.

Il caso. La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001 di una Spa, condannata dai giudici di merito in relazione alla morte di alcuni dipendenti destinati a lavorare negli impianti di una impresa committente in territorio libico, rapiti e uccisi durante un trasferimento avvenuto via terra anziché via mare. L'operation manager della società, al quale l'organo amministrativo aveva conferito la delega per la sicurezza nel compound, affidandogli autonomi poteri di gestione e di spesa nonché quello di adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori in quel contesto, pur essendo ben al corrente della pericolosità della situazione geopolitica e in particolare degli spostamenti all'interno del territorio libico, contravvenendo a quella che era la prassi adottata fino ad allora, aveva infatti disposto che il trasferimento dei tecnici avvenisse via terra, poiché l'attesa della prima nave disponibile si sarebbe protratta per diversi giorni, il che avrebbe postposto l'inizio del lavoro nell'impianto libico.

La responsabilità 231. La Suprema Corte ha premesso che, astrattamente, una responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, alla luce della prospettazione accusatoria, poteva porsi. La norma prevede la responsabilità amministrativa

La responsabilità ex dlgs 231	
Requisiti soggettivi e oggettivi	<p>Ai sensi del dlgs 231/2001, perché sussista la responsabilità da reato dell'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli autori del reato devono essere persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa, che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso, ovvero sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi • il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente
Il vantaggio in caso di singola violazione	<p>Come confermato da Cass. pen. n. 31665/2024, ai fini della condanna ai sensi del dlgs 231/2001 della società, pur potendo il vantaggio sussistere in una singola violazione della norma cautelare, tale requisito: va valutato in stretto collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una "colpa di organizzazione", in termini di mancata adozione delle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire il reato deve essere oggettivamente apprezzabile, ad esempio in termini di fatturato o di ampliamento dei settori di operatività, ed eziologicamente collegato all'attività societaria</p>

strativa dell'ente in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e, in fatto, tra le altre omissioni risultava contestata ai componenti del CdA della società la violazione dell'art. 17 d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 e di assicurare che vi sia uno scambio di informazioni all'interno della struttura aziendale. Inoltre, il d.lgs. 231/2001 pone a carico dell'impresa una responsabilità amministrativa in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti e dipendenti, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. L'autore o gli autori del reato devono essere specificamente soggetti apicali, definiti dalla normativa come persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. E tali erano certamente i componenti del CdA, ma anche l'operation manager in Libia.

La colpa di organizzazione. Ciò detto, la Corte ha tuttavia ritenuto che, in concreto, la responsabilità 231 non

sussistesse, non essendo l'ente responsabile quando ha adottato, prima della commissione dell'illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dello stesso. L'errore logico in cui era incorsa la sentenza impugnata era quello di inferire la responsabilità della società dallo sporadico comportamento tenuto dall'operation manager, ovvero da una figura apicale avente autonomi poteri di gestione e di spesa, di trasgressione alle prescrizioni ricevute. Sul punto la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, non aveva operato un corretto governo della giurisprudenza di legittimità, che, al fine di evitare che la responsabilità dell'ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma della responsabilità oggettiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell'ambito dell'organizzazione societaria, ha ribadito la necessità che l'accertamento della responsabilità dell'ente segua un percorso di natura sostanziale. In particolare, a somiglianza di quanto accade nel campo della responsabilità delle persone fisiche e indipendentemente dalla formale presenza di un modello organizzativo efficace e correttamente implementato, deve essere accertata l'esistenza in concreto di una "colpa di organizzazione" rispetto alla quale il reato

che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale: "colpa di organizzazione" da fondarsi sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014). Ma di tali elementi nel caso di specie la sentenza impugnata aveva escluso l'esistenza.

Il vantaggio. La residua via percorsa dalla sentenza impugnata per ricondurre la responsabilità di quanto fatto dall'operation manager alla società di cui era dirigente era stata quella di affermare che, in ogni caso, lo stesso avesse agito nell'interesse e al fine di realizzare un vantaggio economico per l'ente. Tale vantaggio sarebbe derivato dal rendere più velocemente disponibili i tecnici per il cantiere e, in ogni caso, nel non dover sopportare i costi economici del pernottamento in Tunisia per attendere, di lì a qualche giorno, l'arrivo della nave. Ma anche su questo punto la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza censurabile, ricordando che i requisiti dell'"interesse" e del "vantaggio" debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti ed in stretto

collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una "colpa di organizzazione", dando così rilevanza anche al carattere sporadico o meno della violazione. Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, n. 33976/2022), per quanto anche una unica e isolata violazione della norma cautelare possa fondare la responsabilità dell'ente, il connotato della sistematicità delle violazioni ben può rilevare su un piano strettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e consistenza, sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione. Ancora, per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza (Cass. pen., sez. IV, n. 22256/2021). Peraltro, pur potendo il vantaggio sussistere anche a fronte di una singola condotta illecita, deve essere oggettivamente apprezzabile, ad esempio in termini di fatturato o di ampliamento dei settori di operatività, ed eziologicamente collegato all'attività societaria (Cass. pen., Sez. III, n. 20559/2022).

La decisione della Suprema Corte. Venendo al caso di specie, la società non avrebbe potuto pertanto rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 del comportamento del proprio dirigente, che peraltro aveva prodotto un vantaggio economico non oggettivamente apprezzabile rispetto alle dimensioni societarie. Infatti era stato escluso non solo ogni profilo di responsabilità sotto forma di colpa di organizzazione a carico dell'organo gestorio, ma anche il nesso di causalità con gli eventi dannosi verificatisi; specificamente, la società aveva adottato un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30, commi 3 e 4 d.lgs. 81/2008) che, con una valutazione ex ante necessariamente correlata anche al costante rispetto fino a quel momento delle prescrizioni impartite impartite dal suo CdA, si era dimostrato idoneo a prevenirlo. La Suprema Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata.